**ACCORDO PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BRESCELLO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI DOSOLO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO**

Il Comune di Dosolo con sede in Dosolo, p.zza Garibaldi n. 3 –, C.F. 83000130209, nella persona della dott.ssa Roberta Borghi, in qualità di Responsabile del Settore servizi amministrativi, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del………., dichiarata immediatamente eseguibile

E

Il Comune di Brescello con sede in Brescello, Piazza Matteotti n. 12, C.F. 00449220359, nella persona della dott.ssa Elisa Buvoli, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ………., dichiarata immediatamente eseguibile

abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto dell’Ente di rispettiva appartenenza, di seguito individuate come “parti, che rappresentano ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e s.m.i.”;

Premesso che:

* l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
* l’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in apposito regolamento interministeriale;
* l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 prevede che nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 della L. 3/2003, le Amministrazioni pubbliche possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo fra le stesse;
* secondo il parere espresso dall’ANCI in data 08/09/2004, il “previo accordo” previsto dall’art.3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n.350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
* l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 stabilisce che “… *per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24/12/2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*”;
* la sentenza del T.A.R. Veneto 19/05/2011 n. 864 riconosce la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in mancanza del “previo accordo” di cui all’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e art. 9 della L. 3/2003, che prevedono e consentono “l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altre amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da ottenersi prima dell’utilizzo della graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti la analoga categoria”;
* la sentenza del TAR Lazio 3/8/2012 n. 7221 afferma che lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico “…. deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi normativi al fine evidente di consentirne l’utilizzazione, evitando in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato”;
* nella deliberazione n. 124 del 03/10/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l’Umbria – viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni pubbliche anche se non è stata sottoscritta un’intesa preventiva rispetto all’indizione del concorso, precisando che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, è la necessità che le Amministrazioni interessate raggiungano l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria;
* il Comune di Brescello ha comunicato in data 14/07/2022 prot. 5682 la volontà di voler utilizzare la graduatoria del concorso per n. 2 posti di Istruttore amministrativo cat. C1 approvata dal Comune di Dosolo con determinazione n. 141 del 28.05.2022;
* non sono presenti nel Comune di Brescello graduatorie vigenti per la copertura di posti di pari categoria e profilo, sia con riferimento a vincitori non ancora assunti che di idonei, anche per profili equivalenti;
* le rispettive Amministrazioni, con le deliberazioni sopra richiamate, hanno deciso di sottoscrivere un accordo ai fini dell’utilizzazione da parte del comune di Brescello della graduatoria del “concorso pubblico indetto dal Comune di Dosolo per la copertura di n. 2 posti per il profilo di istruttore amministrativo - Categoria C1,di cui n. 1 presso il Comune di Dosolo e n. 1 presso il Comune di Gonzaga,” in corso di validità, approvata con determinazione n. 141 del 28.05.2022;
* preso atto che il Comune di Gonzaga nulla osta all’utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Brescello;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 e 91 del D.Lgs. 267/2000;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 1** Il Comune di Brescello, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria in corso di validità degli idonei del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti per il profilo di “Istruttore amministrativo” - Categoria C1 -, indetto dal Comune di Dosolo, per l’assunzione di n. 2 unità di Categoria C1, “istruttore amministrativo” a tempo pieno e indeterminato.

**Art. 2** L’utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1 da parte del Comune di Brescello avviene a seguito di richiesta formale inoltrata dal medesimo a questo Comune.

**Art. 3** In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Brescello da parte del/i candidato/i utilmente collocato/i nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Brescello ed il/i citato/i candidato/i risultato/i idoneo/i procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

**Art. 4** L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Brescello espresso dal candidato idoneo all’uopo consultato non pregiudicherà in alcun modo la posizione nella graduatoria del comune di Dosolo del candidato medesimo.

**Art. 5** La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale previsti dall’art.39 della Legge n.449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico finanziaria dell’Ente.

**Art. 6** Il/i candidato/i idoneo/i, al momento dell’accettazione dell’assunzione presso il Comune di Brescello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà debitamente informato da codesto Ente della impossibilità di costituire un rapporto di lavoro con il Comune di Dosolo per eventuale scorrimento della graduatoria di cui trattasi.

**Art.7** Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale

che ne costituisce oggetto e finalità.

**Art. 8** I Responsabili dei due Enti possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il presente accordo.

**Art. 9** Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

**Art. 10** Il Comune di Brescello si impegna a liquidare al Comune di Dosolo la somma di € 250,00 per ogni candidato assunto a titolo di rimborso spese della procedura concorsuale

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle Leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 25 ottobre 1972, n. 634 e s.m.i.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI DOSOLO PER IL COMUNE DI BRESCELLO

Dott. Roberta Borghi Dott.ssa Elisa Buvoli

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005*